



COMUNE DI GALLICANO (Prov. di Lucca)

Repertorio N° 1899

Anno 2023

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI “Lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada comunale Loc. Taverna - Campo”.

CUP (Codice Unico di Progetto) : I47H22002460004

CIG (Codice Identificativo Gara) : 9633228739

L'anno duemilaventitre, questo giorno ventotto del mese di aprile (28/04/2023) alle ore 12:00, nella sede del Comune di Gallicano, in Via D. Bertini n. 2 del capoluogo, avanti a me Dott. Borghesi Francesco, codice fiscale BRGFNC83E08C236E, Segretario Comunale rogante, si sono personalmente costituiti i sotto indicati comparenti aventi i requisiti di legge:

quale committente:

COMUNE DI GALLICANO, con sede in Via D. Bertini, 2 – Gallicano, rappresentato dalla Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Contratti, Ing. Francesca Biagioni, nata a Castelnuovo di Garfagnana il 10 ottobre 1978, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da “ArubaPec S.p.A.”, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'ente; Codice Fiscale del Comune: 81000160465;

quale appaltatore:

INTERSONDA S.R.L., con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via Arni n. 30, legalmente rappresentato dal Signor Guidi Paolo, nato a Lucca

	(LU) il 12 giugno 1965, in possesso di certificato di firma digitale in corso	
	di validità rilasciato da “ArubaPec S.p.A.”, il quale dichiara di agire in	
	qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione; codice fiscale:	
	01444910465.	
	La società di cui sopra è iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n.	
	01444910465, REA LU-141925, e non si trova in stato di fallimento,	
	concordato preventivo o di amministrazione controllata ed a carico della	
	ditta non figurano, negli ultimi cinque anni dichiarazioni di fallimento,	
	liquidazione, amministrazione controllata, come risulta dal documento n. P	
	V6920147 acquisito dal portale “Verifiche PA” delle Camere di Commercio	
	in data 12/04/2023.	
	Le precostituite parti, a me personalmente cognite ed aventi personalità	
	giuridica, hanno invitato me, Segretario Comunale, a raccogliere la stipula	
	del presente atto.	
	P R E M E S S O :	
	- che a mezzo di determinazione del Responsabile del settore Lavori	
	Pubblici n. 1709 del 30/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei	
	“Lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada comunale Loc.	
	Taverna - Campo”, nell’investimento di € 63.000,00, di cui € 45.831,83 per	
	lavori, compresi € 1.500,00 per oneri per la sicurezza;	
	- che con medesima determinazione veniva altresì deciso di appaltare i	
	lavori mediante “affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.	
	a), del Decr. Legisl. 50/2016 e s.m.i., come temporaneamente derogato	
	dall’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120	
	- 2 -	

	conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,	
	n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione	
	digitali», come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del	
	decreto-legge n. 77 del 2021, a sua volta convertito con modificazioni	
	nella legge n.108 del 29/07/2021, avvalendosi del Sistema Telematico	
	Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.), tramite la Centrale Unica	
	di Committenza istituita presso l'Unione Comuni Garfagnana, con il criterio	
	del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e	
	s.m.i., mediante ribasso sull'importo posto a base di gara al netto degli	
	oneri per la sicurezza e con determinazione del corrispettivo a misura;	
	- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesca Biagioni, come	
	sopra costituito;	
	- che a seguito della gara d'appalto esperita nella data del 17 febbraio	
	2023 risultava aggiudicataria la ditta sopra identificata, con il ribasso del	
	0,10 % sull'importo a base d'asta;	
	- che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 323 del	
	07/03/2023, veniva approvato il verbale di gara e disposta	
	l'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 32, 5° comma del D.Lgs.	
	50/2016, a favore del suindicato operatore economico, per il prezzo netto	
	di € 45.787,49 oltre I.V.A.;	
	- che sono state effettuate con esito favorevole tutte le verifiche circa il	
	possesso dei prescritti requisiti, divenendo pertanto efficace	
	l'aggiudicazione sopra disposta;	
	- che sono state espletate le formalità amministrative relative alla	
	- 3 -	

	pubblicazione degli atti, di cui all'art. 36, comma 9 e art. 98 del D. Lgs. n.	
	50/2016 ed è stata inviata la comunicazione agli interessati ex art. 76, 5°	
	comma, dello stesso decreto, a mezzo posta elettronica certificata, prot. n.	
	2136 del 07/03/2023;	
	- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si	
	applica il "termine dilatorio" di cui al comma 9 del medesimo articolo in	
	quanto trattasi di appalto indetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a),	
	del citato decreto legislativo, e che comunque non risultano pervenuti	
	ricorsi all'aggiudicazione definitiva come sopra disposta;	
	- che l'opera è finanziata con fondi di bilancio comunale;	
	- che in data 22/03/2023 è stata disposta la consegna dei lavori sotto le	
	riserve di legge;	
	- che l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva stabilita dall'art. 103	
	del D. Lgs. 50/2016, nella misura del 10 % dell'importo netto dei lavori,	
	ridotta, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del medesimo decreto, del 50%	
	trattandosi di impresa in possesso di certificazione del sistema di qualità	
	conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 e di un	
	ulteriore 20% poiché in possesso di certificazione ambientale ai sensi	
	della norma UNI EN ISO14001, e pertanto pari ad € 1.831,50, mediante	
	polizza fideiussoria rilasciata da "REVO Insurance S.p.A.", Agenzia di	
	Perugia, in data 31/03/2023, con polizza n. 1972663;	
	- che l'appaltatore ha adempiuto all'obbligo di comunicazione ex art. 1	
	D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187, riguardo alla propria composizione societaria	
	e quant'altro ivi indicato;	
	- 4 -	

	- che l'impresa è in regola con gli obblighi contributivi, come risulta dal	
	D.U.R.C. acquisito agli atti del Settore LL. PP. protocollo n.	
	INAIL_36780853 con validità 10/02/2023 – 10/06/2023;	
	- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale	
	contratto la reciproca volontà di obbligarsi;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :	
	- Art. 1 -	
	I precostituiti comparenti dichiarano di riconoscere, confermare ed	
	approvare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.	
	- Art. 2 -	
	Il Comune di Gallicano, in persona del costituito suo rappresentante,	
	affida in appalto alla ditta Intersonda S.r.l., che come sopra rappresentata	
	accetta, l'esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria lungo la	
	strada comunale Loc. Taverna - Campo”, previsti nel progetto esecutivo	
	approvato con determinazione del Responsabile del settore Lavori	
	Pubblici n. 1709 del 30/12/2022, sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile delle norme vigenti, condizioni, patti, obblighi,	
	oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, omessane	
	la lettura per espressa dispensa dei comparenti avendone già presa	
	visione e conoscenza, vengono inseriti in apposito plico sottoscritto con	
	apposizione di firma digitale in segno di piena accettazione e depositato	
	agli atti del settore LL.PP.:	
	Elaborato 1: Relazione generale e tecnico-specialistica, Elaborato 2:	
	Computo metrico estimativo, Elaborato 3: Computo metrico costi	
	- 5 -	

	sicurezza speciali, Elaborato 4: Quadro economico, Elaborato 5: Elenco	
	prezzi, Elaborato 6: Analisi prezzi, Elaborato 7: Stima incidenza	
	manodopera, Elaborato 8: Capitolato Speciale d'Appalto, Elaborato 9:	
	Elaborato grafico.	
	Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, se pur non	
	materialmente allegati, i seguenti documenti contenuti nel sopra citato	
	plico sottoscritto con firma digitale: il piano operativo di sicurezza di cui	
	all'articolo 89, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.	
	81, nonché il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi unitari e il	
	computo metrico estimativo.	
	- Art. 3 -	
	Con la sottoscrizione digitale del presente contratto, l'appaltatore	
	conferma ed accetta quanto già dichiarato in sede di presentazione	
	dell'offerta in ordine alle condizioni di esecuzione dell'appalto. Durante	
	l'esecuzione dei lavori pertanto, l'appaltatore non potrà eccepire né fare	
	oggetto di riserve, fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano	
	direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto	
	previsto al comma precedente. Sono posti a carico dell'appaltatore gli	
	oneri e gli obblighi previsti dall'art. 2.20 del Capitolato Speciale d'Appalto,	
	qui integralmente richiamato. Con la sottoscrizione digitale del presente	
	contratto l'appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto	
	adempimento delle obbligazioni previste nel contratto, della perfetta	
	esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della	
	direzione del cantiere. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai	
	- 6 -	

	suoi rappresentanti e dal D.L. così come la rispondenza delle opere	
	eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se	
	approvati dalla Committente stessa e/o dal D.L., non sollevano in alcun	
	caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli Artt. 1667, 1668	
	e 1669 del Codice Civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere	
	invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a	
	riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità	
	dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi. È inoltre a carico	
	dell'Appaltatore, la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale	
	esonero, della Committente e del personale preposto alla direzione	
	tecnico-amministrativa dei lavori, da ogni azione, per qualsiasi danno	
	qualunque ne sia la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle	
	persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.	
	- Art. 4 -	
	Il prezzo dell'appalto è stabilito in € 45.787,49 (diconsi Euro	
	quarantacinquemilasettecentoottantasette/49) oltre I.V.A. (compresi €	
	1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), da	
	pagarsi all'assuntore dei lavori per il pieno e perfetto adempimento del	
	contratto. Tale somma viene dichiarata soggetta alla liquidazione finale	
	che farà il Direttore dei Lavori per quanto concerne anche le diminuzioni,	
	le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente verranno apportate	
	al progetto originario, purchè ammesse ed approvate.	
	Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 1.2 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto, per cui i prezzi unitari di progetto, con l'applicazione	
	- 7 -	

del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi contrattuali.

- Art. 5 -

Ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs n. 50/2016, non è prevista la possibilità di revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 anzidetto, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta dalla direzione dei lavori ed approvata dalla stazione appaltante.

Fino al 31/12/2023:

trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, la stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche

	tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle	
	infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo	
	periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso	
	si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la	
	percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari	
	all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al	
	comma 7 del citato articolo 29.	
	Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa	
	riferimento al predetto articolo 29.	
	- Art. 6 -	
	Ai sensi dell'art. 35, 18° comma, del Decr. Legisl. 50/2016 e s.m.i., sul	
	valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del	
	prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro	
	quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione	
	è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o	
	assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di	
	interesse legale applicato al periodo necessario al recupero	
	dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.	
	All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, ai sensi dell'art.	
	2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, ogni qualvolta il suo credito, al	
	netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, raggiunga un	
	importo pari ad € 30.000,00 (euro trentamila/00).	
	I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo del presente appalto sono	
	effettuati entro sessanta giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento,	
	- 9 -	

	così come espressamente concordato dalle parti per la specifica natura	
	del contratto, subordinatamente al ricevimento di valida fattura elettronica	
	tramite il sistema di interscambio.	
	I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente	
	dedicato di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, che l'appaltatore ha	
	dichiarato essere i seguenti, identificati dalle coordinate IBAN: IT 68 Q	
	03032 70270 010000000166, IT 78 P 05034 70130 000000108009, IT 14	
	Z 05387 13700 000002260695, IT 33 V 02008 05364 000103690602, e	
	sui quali è delegato ad operare: Guidi Paolo, nato a Lucca il 12 giugno	
	1965, C.F. GDU PLA 65H12 E715B.	
	Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 così come modificata dal	
	D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla legge	
	17/12/2010 n. 217, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto di	
	lavori e conseguenti servizi e forniture, salvo quanto previsto al comma 3	
	del suddetto articolo, devono essere registrati su uno dei conti correnti	
	suindicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o	
	postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la	
	tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli	
	strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna	
	transazione posta in essere, il seguente codice identificativo gara (CIG):	
	9633228739 ed il seguente codice unico di progetto (CUP):	
	I47H22002460004. Ai sensi dell'art. 3, 8° comma, della legge 136/2010,	
	l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla legge medesima, consapevole della clausola di risoluzione di diritto	
	- 10 -	

	del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale	
	ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha	
	notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della legge 136/2010, ne	
	dà immediatamente comunicazione alla stazione appaltante e alla	
	Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ove ha sede la stazione	
	appaltante. La stazione appaltante verifica il rispetto delle disposizioni	
	dell'art. 3, 9° comma, della legge 136/2010, nei termini di cui all'art. 9 del	
	presente contratto.	
	Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, è	
	effettuato entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'esito positivo	
	del collaudo, così come espressamente concordato dalle parti per la	
	specificata natura del contratto, subordinatamente al ricevimento di valida	
	fattura elettronica tramite il sistema di interscambio. Il certificato di	
	collaudo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi	
	dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle rate in acconto e della rata a saldo	
	rispetto ai termini suddetti spettano all'esecutore dei lavori gli interessi	
	legali e moratori, fermo restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati	
	termini, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero previa	
	costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e, trascorsi	
	sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il	
	giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.	
	- 11 -	

- Art. 7 -

Il termine per l'esecuzione dell'appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo viene fissata nella misura dell'uno per mille (1 ‰) dell'importo contrattuale e la stessa trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

L'appaltatore, per cause a lui non imputabili, può richiedere proroga all'ultimazione dei lavori, nei termini di cui all'art. 107, 5° comma, del D. Lgs. 50/2016.

E' ammessa la sospensione dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 107, 1° comma, del D. Lgs. 50/2016, nei casi previsti ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107; qualora la sospensione superi un quarto del tempo contrattuale, il Responsabile del Procedimento dà avviso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

- Art. 8 -

Trattandosi di lavoro di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, che deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di

	ultimazione dei lavori.	
	L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui	
	al presente contratto, avvengono con approvazione del predetto certificato	
	che ha carattere provvisorio. Il certificato assume carattere definitivo	
	decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla	
	stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre	
	il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore	
	risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
	denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo	
	assuma carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e	
	alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto	
	fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella	
	facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte	
	o di tutte le opere ultimate.	
	- Art. 9 -	
	Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105	
	del D. Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in	
	sede di offerta, possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e	
	con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.	
	Ai sensi dell'art. 3, 9° comma, della legge 136/2010, nei contratti	
	sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese	
	a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui in oggetto e relative forniture e	
	- 13 -	

	servizi, è obbligatorio inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
	clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui alla legge medesima con riportato altresì che il	
	mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la	
	risoluzione di diritto del contratto. Questa stazione appaltante procederà	
	alla verifica di quanto sopra.	
	Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, il committente	
	corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di	
	servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni	
	dagli stessi eseguite nei seguenti casi:	
	a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola	
	impresa;	
	b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;	
	c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.	
	- Art. 10 -	
	L'impresa e per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenute a	
	trasmettere all'Amministrazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, ai	
	sensi dell'art. 105, 9° comma del D. Lgs. 50/2016, la documentazione di	
	avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusi la Cassa Edile,	
	assicurativi ed antinfortunistici, nonché il piano delle misure per la	
	sicurezza fisica dei lavoratori. Ai fini del pagamento delle rate in acconto	
	lavori e della rata finale a saldo, questa stazione appaltante procederà	
	all'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità	
	- 14 -	

	Contributiva) dell'appaltatore e dei subappaltatori. Le gravi o ripetute	
	violazioni del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, da	
	parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato,	
	costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore di cantiere ed il	
	Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ciascuno nell'ambito	
	delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza del piano di sicurezza.	
	L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione	
	e assistenza dei lavoratori. E' altresì responsabile in solido,	
	dell'osservanza delle norme anzidette, da parte dei subappaltatori nei	
	confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del	
	subappalto. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo	
	dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. In caso di inadempienza si	
	procede secondo l'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.	
	- Art. 11 -	
	Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve porre in opera, nel luogo	
	indicato dal Direttore dei Lavori, uno o più cartelli di cantiere di dimensioni	
	non inferiori a mt. 1,00 (larghezza) per mt. 2,00 (altezza), secondo lo	
	schema tipo allegato alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del	
	1°/6/1990.	
	L'appaltatore deve demolire e rifare a sua cura e spese le lavorazioni che	
	il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con	
	materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro	
	accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.	
	- 15 -	

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi suindicati, si procede secondo l'art. 18 del D.M. LL.PP. 145/2000. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi dell'evento.

- Art. 12 -

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore, l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento lavori nei modi stabiliti dall'art. 103, 5° comma del D. Lgs. 50/2016 fino ad un massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

L'appaltatore ha prestato la polizza assicurativa n. 1973356 rilasciata in data 03/04/2023 da "REVO Insurance S.p.A.", Agenzia di Perugia, che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli relativi ad errori di progettazione,

	insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e una	
	polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati	
	a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa contro tutti i rischi	
	di esecuzione da qualsiasi causa determinati, prevede una somma	
	assicurata pari ad € 65.000,00, dei quali: € 45.000,00 per le opere in	
	costruzione, € 15.000,00 per danni alle opere preesistenti ed € 5.000,00	
	per le spese di demolizione e sgombero. La polizza assicurativa di	
	responsabilità civile per danni causati a terzi è stata stipulata per una	
	somma assicurata pari ad € 500.000,00.	
	- Art. 13 -	
	Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti	
	dell'appaltatore venga accertata alcuna delle condizioni di cui all'art. 108	
	commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere alla risoluzione del	
	contratto. Può altresì essere disposta la risoluzione a seguito di grave	
	inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'appalto, ai sensi dei	
	commi 3 e 4 del medesimo articolo, oltreché nei seguenti casi:	
	a) frode nell'esecuzione dei lavori;	
	b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione	
	dei lavori;	
	c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
	personale;	
	d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
	parziale del contratto;	
	- 17 -	

	e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
	effettuate nelle transizioni finanziarie per lavori, forniture e servizi, relative	
	al presente contratto di appalto, di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n.	
	136.	
	Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei	
	lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo	
	scioglimento del contratto. La stazione appaltante ha il diritto di recedere	
	in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e	
	del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo	
	dell'importo delle opere non eseguite, secondo le disposizioni dell'art. 109	
	del D. Lgs. 50/2016.	
	- Art. 14 -	
	L'impresa appaltatrice terrà sollevato ed indenne l'Ente Appaltante	
	(Comune di Galliciano) da ogni controversia (comprese quelle relative a	
	risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare	
	da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine all'esecuzione	
	dei lavori.	
	Le controversie tra Ente Appaltante (Comune di Galliciano) e impresa	
	appaltatrice, così durante l'esecuzione come al termine dei lavori, ove ne	
	sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo	
	bonario previsto dall'art. 205 del Decr. Legisl. 18/4/2016 n. 50.	
	Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e	
	negli altri casi in cui si verifichino controversie, la definizione delle stesse è	
	- 18 -	

	di competenza unicamente della giurisdizione ordinaria, fatte salve le	
	materie attribuite alla competenza, anche in via esclusiva, del giudice	
	amministrativo. Il foro competente è quello di Lucca. E' escluso il	
	deferimento ad arbitri.	
	A tutti gli effetti i componenti dichiarano di eleggere il proprio domicilio	
	legale in Galliciano (LU), presso il Civico Palazzo Comunale.	
	- Art. 15 -	
	L'appalto è regolato, per quanto non previsto nel presente contratto, dalle	
	norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare da quelle	
	stabilite dal D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, oltre che dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207	
	e dal D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145 (limitatamente agli articoli non	
	abrogati) e dal Capitolato Speciale d'Appalto non in contrasto con quelle	
	sopra richiamate. L'impresa appaltatrice è informata, ai fini del Decr.	
	Legisl. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal Decr. Legisl. 10	
	agosto 2018, n. 101 (adeguamento della normativa nazionale alle	
	disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio, del 27 aprile 2016), che i dati forniti e contenuti nel presente	
	contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività	
	e per l'assolvimento degli obblighi previsti a norma di legge.	
	- Art. 16 -	
	Tutte le spese inerenti la stipula del presente atto, antecedenti,	
	concomitanti e susseguenti, diritti di segreteria, bolli, registrazione,	
	nessuna esclusa ed eccettuata, fatta eccezione per l'IVA a carico della	
	stazione appaltante, sono a carico totale dell'appaltatore che	
	- 19 -	

	esplicitamente rinuncia ad ogni rivalsa su di esse e su ogni tributo e	
	imposta eventualmente dovuti e corrisposti in dipendenza dell'appalto. Ai	
	fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti	
	dichiarano che l'appalto è sottoposto a regime fiscale dell'IVA a carico del	
	Comune nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta in misura	
	fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.	
	Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica	
	amministrativa (conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14	
	del Decr. Legisl. 50/2016) e sconta l'imposta di bollo in misura fissa pari	
	ad € 45,00, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis.1), punto 4) della tariffa	
	"Allegata A" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.	
	E richiesto, io Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante, ho	
	ricevuto il presente atto, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo	
	dichiarano conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo	
	la legge, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia	
	presenza con firma digitale valida alla data odierna, dopo avermi	
	dispensato dalla lettura degli atti allegati e richiamati, avendo esse	
	affermato di conoscerne il contenuto.	
	Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici, da persona di mia	
	fiducia, su diciannove pagine e righe diciotto della ventesima.	
	IL COMMITTENTE	L'APPALTATORE
	 <i>Documento sottoscritto con firma digitale</i>	
	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	- 20 -	